

## **Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei minori**

### **Relazione accompagnatoria**

Esattamente novant'anni fa, l'altissimo prezzo pagato dai bambini – vittime dirette o indirette della devastazione della Grande Guerra –, spingeva la Società delle Nazioni Unite a redigere la Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo (1924). Trentacinque anni e un nuovo conflitto mondiale dopo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava all'unanimità quel testo (1959), riconfermandolo poi nel 1989 con la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. Da quasi un secolo quindi, le istituzioni sovranazionali ci ricordano l'importanza di tutelare l'infanzia, invitando *“i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi.”*

Quella convenzione, che è ad oggi il testo più ratificato al mondo, pur non avendo carattere giuridico vincolante ha prodotto un impatto straordinario, stimolando una massiccia produzione legislativa in materia di tutela dei minori. Nello specifico del ddl qui presentato, è lo stesso Parlamento europeo che invita fin dal 1992 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia con il compito di tutelarne diritti e interessi. Oltre a molti Stati, alla risoluzione del Parlamento Europeo hanno risposto anche diverse Regioni italiane, istituendo uffici di protezione e pubblica tutela dei minori.

Anche in Trentino, nel corso della XIII legislatura, era stata promulgata una legge sulla figura del garante dei minori (Ip 3 aprile 2007, n. 10, Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza), legge poi abrogata nel 2009 (con la Ip 11 febbraio 2009, n. 1, Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza) per contenere i costi di una struttura che, sulla base delle esperienze maturate in altre realtà regionali, avrebbe dovuto occuparsi di poche decine di casi all'anno. Con l'abrogazione della Ip 10/07 i compiti che dovevano essere svolti dal garante dei minori sono stati quindi affidati al difensore civico.

La tutela dei diritti dei minori è però materia delicata, che richiede conoscenze specifiche ed una preparazione, possibilmente associata ad una esperienza diretta, che non si possono improvvisare. Con il presente disegno di legge, si propone quindi, riprendendo una idea discussa nella scorsa legislatura, di istituire la figura del garante dei minori collocandola presso l'ufficio del difensore civico e assegnandole una indennità minore, proporzionale all'attività che andrà a svolgere. Questa soluzione potrà assicurare, ad un costo molto più contenuto rispetto a quanto previsto nell'abrogata legge provinciale 10/07, la presenza di una figura qualificata ed in grado di affrontare le delicate questioni relative alla tutela dei minori e degli adolescenti.

### **L'articolato**

Il disegno di legge si compone di 7 articoli modificativi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico)

L'articolo 1 è articolo tecnico abrogativo dell'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico che definiva i compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza.

L'articolo 2 integra l'articolo 6 della l.p. 28/82 relativo ai requisiti e la nomina del difensore civico con i requisiti e le modalità di nomina del garante dei minori.

L'articolo 3 introduce l'articolo 9 bis nella legge provinciale sul difensore civico. Questo articolo istituisce il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico, ne afferma l'autonomia nello svolgimento delle sue funzioni imponendo comunque un vincolo di collaborazione con il difensore civico stesso.

L'articolo 4 introduce nelle l.p. 28/92 l'articolo 9 ter che definisce i requisiti di nomina per il garante dei diritti dei minori

L'articolo 5 introduce l'articolo 9 quater nella legge provinciale sul difensore civico. Questo articolo definisce i compiti del garante.

L'articolo 6 introduce l'articolo 9 quinquies nella l.p.28/92 relativo alla relazione annuale del garante dei diritti dei minori ed a eventuali relazioni saltuarie e puntuali.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico introducendo le necessarie modifiche relative all'indennità di carica ed agli eventuali rimborsi.

cons. Mattia Civico  
cons. Lucia Maestri  
cons. Alessio Manica  
cons. Violetta Plotegher  
cons. Luca Zeni  
cons. Manuela Bottamedi  
cons. Lorenzo Baratter  
cons. Giuseppe Detomas  
cons. Gianpiero Passamani

Trento, 26 febbraio 2014